



**ACCORDO
PER LA COESIONE
2021–2027**



**SCRITTURAPRIVATA
DI ACCORDO QUADRO**

Per l'esecuzione dei lavori denominati "Agglomerato industriale di Avezzano. Interventi di nuova infrastrutturazione e di manutenzione straordinaria. Lotto 2– Barriere di sicurezza"

CUP D37H24000750001 - CIG: B6F53404DF

L'anno 2025, il giorno ventisette, del mese di agosto, presso gli uffici della sede legale di Arap, in Cepagatti, alla Via Nazionale SS 602 km 51+355,

TRA

L'Azienda Regionale delle Attività Produttive (C.F. 91127340684 e P. I.V.A. 02083310686), con sede in Via Nazionale SS 602 km 51+355, 65012 Cepagatti (PE), iscritta presso la C.C.I.A.A. di Pescara in data 08/04/2024 con il numero REA PE152244, nella persona del legale rappresentante l'Avv. Mario Battaglia, nato a Silvi (TE) il 04/09/1973, Commissario Straordinario dell'Ente nominato con DGR 648/C del 10/10/2024, intestatario di firma digitale, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'ARAP, nel seguito denominata anche "Stazione Appaltante" e/o "Committente",

E

l'impresa M.B.S. MONTAGGIO BARRIERE STRADALI S.R.L., con sede legale in via Cesare Fabrizi, 54 – 00030 Montelanico (RM), iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Roma al n. 965304 in data 13/03/2001, nella persona del procuratore speciale Marco Ferrazza, nato a Colleferro (RM) il 26/02/1972, intestatario di firma digitale, nel seguito

denominata anche “Appaltatore” e/o “Impresa appaltatrice”, di seguito congiuntamente denominate anche “contraenti” o “parti”,

PREMESSO che:

- con Determina del Direttore Generale n.17 del 14/01/2025 è stato nominato l'Arch. Sergio Pepe Responsabile Unico del Progetto dell'intervento “Agglomerato Industriale di Avezzano. Interventi di nuova infrastrutturazione e di manutenzione straordinaria” - CUP D37H24000750001;
- in data 26/03/2025 è stata sottoscritta la concessione tra l'ARAP e la Regione Abruzzo - Dipartimento DPH006 - Servizio programmazione politiche dell'innovazione e della competitività con la quale è stato concesso il finanziamento di € 1.500.000,00, a valere sulle risorse FSC 21/27 dell'Accordo Stato Regione sottoscritto in data 7/2/2024, per l'attuazione dell'intervento denominato “Agglomerato industriale di Avezzano. Interventi di nuova infrastrutturazione e di manutenzione straordinaria” - CUP D37H24000750001;
- il Dipartimento della Regione Abruzzo - DPH006, Servizio Programmazione Politiche dell'Innovazione e della Competitività, con nota protocollo n. 0SU/3052 del 04/04/2025, ha trasmesso la determina DPH006/43 del 26/03/2025, corredata dall'allegato atto di concessione sottoscritto;
- l'intervento denominato “Agglomerato Industriale di Avezzano. Interventi di nuova infrastrutturazione e di manutenzione straordinaria” - CUP D37H24000750001 è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 dell'ARAP ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 135 del 16/05/2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori “Agglomerato Industriale di Avezzano. Interventi di nuova infrastrutturazione e di manutenzione straordinaria - Lotto 2 – barriere di sicurezza” – CUP D37H24000750001;
- con la stessa delibera del C.S. n. 135/2025 è stato approvato l'Avviso di indagine di mercato, finalizzato all'individuazione di almeno n. 10 operatori economici da invitare ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 191 del 24/06/2025 è stato disposto di avviare la procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 50, co. 2, lett. d) del D.Lgs.

n. 36/2023 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del medesimo D.Lgs., per la realizzazione dei lavori denominati "Agglomerato Industriale di Avezzano. Interventi di nuova infrastrutturazione e di manutenzione straordinaria - Lotto 2 – Barriere di sicurezza" – CUP D37H24000750001. CIG: B6F53404DF, ponendo a base di gara la somma complessiva di € 578.977,16 oltre IVA, di cui € 469.761,79 quale importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso, € 11.352,49 per oneri della sicurezza ed € 97.862,88 per costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- con Delibera del Commissario Straordinario n. 258 dell'26/08/2025, l'Accordo Quadro è stato aggiudicato all'operatore economico M.B.S. MONTAGGIO BARRIERE STRADALI S.R.L., con sede legale in via Cesare Fabrizi, 54 – 00030 Montelanico (RM), Partita iva e codice fiscale n. 06366001003, che ha offerto un ribasso del 34,910% sull'importo a base di gara, corrispondente a un importo massimo di lavori affidabili, nel periodo di validità dell'Accordo, pari a € 414.983,32, comprensivo di € 11.352,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
- la predetta aggiudicazione è stata comunicata ai sensi degli articoli 36 e 90 del Codice;
- a seguito delle verifiche di cui all'art. 99 effettuate consultando il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del codice nonché gli altri documenti allegati, è emerso che l'aggiudicatario risulta in possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del codice e non sussistono cause di esclusione;
- ai fini della documentazione antimafia di cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 è stata verificata l'iscrizione dell'appaltatore all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della legge 190/2012 (c.d. white list provinciali) della provincia di Roma, che tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o sub contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta;
- Il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- il Contraente ha manifestato la volontà di sottoscrivere il presente Accordo Quadro e quindi di impegnarsi ad eseguire le obbligazioni ivi contenute;

- le Parti, con il presente Accordo Quadro, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti i singoli contratti attuativi;
- l'importo complessivo stimato dell'accordo quadro ammonta ad € 414.983,32 IVA esclusa, comprensivi di oneri per la sicurezza che verranno quantificati in relazione a ciascun intervento affidato nell'ambito dei contratti attuativi;
- l'importo dello stesso deve intendersi come un tetto massimo raggiungibile e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire per il Contraente motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna;
- il Contraente è vincolato all'esecuzione delle prestazioni che saranno richieste con specifici ordini dalla Stazione appaltante, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti attuativi dell'Accordo Quadro nei limiti definiti dal medesimo;
- l'Accordo Quadro ha una durata di **due anni** decorrenti dalla data di sottoscrizione. Considerata la non prevedibilità del numero e del valore degli interventi da ordinare, qualora l'importo complessivo dell'Accordo Quadro si esaurisse prima della sua scadenza, l'Accordo Quadro sarà anticipatamente chiuso;
- il corrispettivo è determinato dalla contabilizzazione dei lavori effettivamente ordinati nel periodo di validità, pertanto, qualora alla scadenza fosse raggiunto un importo inferiore, il Contraente non potrà eccepire alcunché;
- l'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante le adeguate coperture assicurative e polizze definitive per ciascun contratto attuativo;
- nei confronti del rappresentante del Contraente, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 93 e art. 94 del codice.

Tutto ciò premesso le parti come sopra costituite addivengono alla stipulazione del presente contratto previa ratifica ed accettazione di quanto sopra.

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. L'Arap affida all'impresa appaltatrice, che accetta, l'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori denominati "Agglomerato Industriale di Avezzano. Interventi di nuova infrastrutturazione e di manutenzione straordinaria - Lotto 2 – Barriere di sicurezza" – CUP D37H24000750001. CIG: B6F53404DF, come meglio dettagliati nel capitolato

- speciale di appalto e nella documentazione progettuale e di gara;
3. Il presente accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento, da parte della Stazione appaltante, dei singoli contratti attuativi e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni previste nel progetto dei lavori "Agglomerato Industriale di Avezzano. Interventi di nuova infrastrutturazione e di manutenzione straordinaria - Lotto 2 – Barriere di sicurezza".
 4. I contratti attuativi saranno regolati dalle disposizioni del presente Accordo Quadro, da quanto stabilito nei documenti ed elaborati di progetto relativi al singolo contratto attuativo, dall'offerta economica presentata in sede di gara.
 5. Il valore dei singoli contratti attuativi verrà determinato di volta in volta applicando sull'importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza, il ribasso offerto in sede di gara e pari al **34,910%** (trentaquattro/910%).

Art. 2 - Importo dell'Accordo Quadro

1. La stazione appaltante provvederà a stipulare contratti attuativi nell'ambito del presente Accordo Quadro per un ammontare massimo di **€ 414.983,32** IVA esclusa, comprensivi di oneri per la sicurezza che verranno quantificati in relazione a ciascun intervento affidato nell'ambito dei contratti attuativi.
2. Le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro sono riconducibili alla seguente categoria:

Lavorazione	Categoria ex all. A DPR n. 207/2010 e art. 2 D.M. 248/2016	Classifica ex art. 61 DPR n. 207/2010	Qualificazione obbligatoria	Indicazioni speciali ai fini della gara		
				Prevalente o Scorporabile	Subappaltabile	Avvalimento
Barriere stradali di sicurezza	OS 12-A	II	SI	P	SI	SI

3. Il Committente si riserva espressamente la facoltà di procedere, durante la vigenza dell'accordo, laddove lo ritenga opportuno in considerazione delle proprie specifiche esigenze, all'affidamento a terzi di prestazioni rientranti nella medesima tipologia di cui sopra, senza che l'appaltatore possa formulare pretese a riguardo.
4. Si evidenzia che l'eventuale modifica delle quantità stimate fino alla concorrenza dell'importo complessivo del presente accordo quadro non potrà determinare alcuna richiesta di indennizzo, risarcimento e/o adeguamento dei prezzi da parte dell'Appaltatore.

5. I contratti attuativi saranno stipulati ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 mediante scrittura privata o lettera contratto.
6. La stazione appaltante invierà all'appaltatore il contratto sottoscritto con firma digitale mediante posta elettronica certificata; l'appaltatore provvederà a firmare digitalmente il medesimo contratto e a reinoltrarlo via pec alla stazione appaltante entro il termine fissato dalla stessa.
7. Il contratto attuativo si perfeziona con la sottoscrizione per accettazione del contratto da parte del contraente dell'Accordo Quadro.
8. E' facoltà dell'Arap procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'Appaltatore di una pluralità di contratti attuativi.
9. La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo massimo dell'Accordo Quadro.
10. In caso di mancato esaurimento dell'importo dell'Accordo Quadro l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa di risarcimento indennizzo o compensazione economica al riguardo.

Art. 3 - Clausola di revisione dei prezzi

1. La Stazione appaltante, ai fini dell'esecuzione dell'accordo nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori e fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta, dà luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023(1). Tale aggiornamento terrà conto delle risultanze dei prezzi regionali aggiornati.
2. I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno oggetto di revisione in aumento o in diminuzione conformemente a quanto previsto dagli artt. 60 e 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 come modificati dal D.lgs. n. 209 del 31 12 2024, su richiesta dell'Appaltatore o su iniziativa di ARAP. Ai sensi all'articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice, la clausola di revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'90 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 commi 3 e 4, e dell'art. 4 c 2 dell'All. II.2-bis al Codice, si utilizza l'indice ISTAT sui costi di costruzione. In mancanza della pubblicazione degli indici relativi alle singole lavorazioni, ai sensi dell'art. 16 c 2 dell'All II.2-bis al Codice, nel calcolo verrà utilizzato l'indice relativo a

“tronco stradale con tratto in galleria”,

4. Il monitoraggio degli indici, ai sensi dell'art. 3 c 1 dell'All. II.2-bis al Codice, verrà effettuato ogni sei mesi.
5. La revisione dei prezzi è riconosciuta qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) di cui al comma 1 risulti - in valore assoluto - superiore al 3% («Soglia di Riferimento») e opera nella misura dell'90 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
6. Per quanto riguarda i Contratti Attuativi in corso di esecuzione l'aggiornamento dei prezzi, secondo le rilevazioni effettuate da ARAP, sarà applicato limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione.
7. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi la stazione appaltante utilizza:
 - nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 - le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 4 - Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di **24** (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula.
2. Le Parti convengono espressamente che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo di efficacia del presente atto entro il quale la Stazione appaltante potrà procedere ad inviare al Contraente, i singoli Contratti attuativi. Ne consegue che l'esecuzione dei singoli Contratti sarà regolata dal presente Accordo Quadro, anche quando, pur essendo intervenuta la richiesta di stipula entro il termine di durata dell'Accordo Quadro, l'esecuzione dei Contratti si protrae oltre la durata dell'Accordo Quadro medesimo.
3. La Stazione appaltante potrà recedere dall'Accordo Quadro prima della scadenza

dandone comunicazione scritta al Contraente a mezzo di Posta Elettronica Certificata, con almeno **2 mesi** di preavviso, fatto salvo il minimo garantito e l'efficacia dei singoli Contratti attuativi regolarmente stipulati prima del recesso, fino alla scadenza degli stessi.

4. La Stazione appaltante, in conformità a quanto disposto all'art. 120 del d.lgs. 36/2023, si riserva la facoltà, in corso di esecuzione, di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Contraente, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto ai medesimi prezzi, patti e condizioni, o a quelli più favorevoli per la Stazione appaltante.
5. In ogni caso l'accordo quadro non avrà durata superiore a 2 anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati da questa Stazione Appaltante con riferimento all'oggetto dell'accordo.
6. Le tempistiche relative all'inizio e alla conclusione delle prestazioni saranno disciplinate dai singoli contratti attuativi, così come previsto dal capitolo speciale di appalto.

Art. 5 – Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima di ciascun affidamento, istituiscono un ufficio di direzione lavori o di esecuzione, costituito da un direttore dei lavori o da un direttore di esecuzione, ove nominato. In relazione alla complessità dell'intervento il direttore dei lavori può essere supportato da uno o più direttori operativi, da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica aventi mansioni specificate all'art. 2, Allegato II.14 del codice.
2. Il direttore dei lavori o di esecuzione, ove nominato, ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione, ed interloquisce in via esclusiva con il Contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del singolo appalto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
3. Al direttore dei lavori o di esecuzione, ove nominato, fanno capo tutte le attività ed i compiti elencati all'art. 1, Allegato II.14 del Codice.
4. Il Contraente collaborerà attivamente con tali figure e/o con i loro assistenti in tutte

le modalità possibili al conseguimento dei fini citati nel presente articolo.

Art. 6 - Osservanza dell'accordo quadro e discordanze

1. I singoli contratti attuativi saranno regolati dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.
2. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei contratti attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i contratti attuativi, la Stazione appaltante da un lato, e il Contraente, dall'altro, potranno concordare le opportune modifiche ai richiamati documenti sul presupposto di un'equa conciliazione dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

Art. 7 -Risoluzione dell'Accordo

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
 - b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
 - c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
 - d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
 - e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
 - f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
 - g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.
2. Il contratto si intende risolto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore.
3. Il singolo contratto attuativo può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tale da compromettere la buona

riuscita delle prestazioni.

4. La risoluzione anche di un solo contratto attuativo del presente accordo quadro determinerà la risoluzione dell'intero accordo quadro.
5. Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di esecuzione dell'appalto, diano esito positivo, il presente Accordo quadro si risolverà di diritto, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, al pari di tutti i contratti attuativi emessi alla data della risoluzione
6. In caso di risoluzione per colpa dell'Appaltatore dell'accordo quadro o dei singoli contratti attuativi da parte del Committente, l'Arap avrà il diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi, che, nel caso di contratto attuativo, avverrà anche mediante escussione della cauzione definitiva.

Art. 8 – Pagamenti

7. Non è dovuta l'anticipazione sul valore dell'Accordo Quadro.
8. Per i singoli contratti attuativi, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, è dovuta, a titolo di anticipazione del prezzo, un importo pari al 20% del valore del contratto attuativo stesso, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertato dal RUP. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria e sarà recuperata tramite detrazioni in quota nei successivi pagamenti.
9. Il Contraente, per ogni contratto attuativo, avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, con **cadenza mensile**, come previsto nel capitolato speciale di appalto.
10. Ai sensi dell'art. 125, c. 2 del codice, il termine per il pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti.
11. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.
12. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 120, c. 12 del codice.
13. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, c. 2, del c.c.

Art. 9 - Obblighi a carico del Contraente

1. Il Contraente dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e si impegna ad eseguire le attività richieste a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle specifiche tecniche indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Il Contraente eseguirà le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione dei mezzi necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro, nel rispetto di ogni normativa applicabile, vigente e/o futura. A tal fine, il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro ed ambiente.
3. Il Contraente si impegna a prestare l'attività oggetto del presente Accordo Quadro con la diligenza professionale richiesta dalla natura, dall'oggetto e dalla tipologia delle prestazioni appaltate, nel pieno rispetto ed in conformità di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo Quadro. Le Parti convengono espressamente che gli eventuali maggiori oneri che dovessero derivare dall'osservanza delle predette disposizioni resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare a tale titolo alcuna pretesa di ulteriori compensi.
4. Il Contraente si impegna, altresì, a consentire alla Stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Accordo Quadro, impegnandosi sin d'ora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle predette verifiche.
5. Il Contraente si impegna, inoltre, a rispettare tutte le eventuali indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante, nonché a dare a quest'ultima immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente Accordo Quadro.
6. Il Contraente, per le prestazioni contrattuali da svolgersi nei luoghi della Stazione appaltante nei tempi e nei modi concordati, si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza ed accesso previste dalla relativa normativa vigente ed indicate nelle note informative allegate al presente Accordo Quadro e ad eseguire le predette prestazioni senza recare intralci, disturbi e/o interruzioni ad eventuali altre attività lavorative in atto.

7. Ai sensi dell'art. 119, c. 2 del codice, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Contraente per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo allo stesso di comunicare, alla Stazione appaltante, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Inoltre, all'interno dei contratti è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate incoerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di 103 natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.
8. Le attività contrattuali da svolgersi presso i siti dovranno essere eseguite con modalità tali da causare il minor disagio possibile alle aziende insediate nelle aree oggetto di intervento alle quali dovrà comunque essere costantemente garantito il regolare svolgimento delle proprie attività;
9. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte presso le aree oggetto degli interventi dalla attività delle aziende insediate.
10. Il Contraente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito "PTPCT"), di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, adottato da ARAP, pubblicato sul sito istituzionale della stessa (Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali), e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai dettami ed ai principi nello stesso contenuti.
11. Il Contraente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere consapevole che l'inosservanza degli anzidetti principi di legalità, trasparenza e correttezza nell'esecuzione del presente contratto potrà integrare un inadempimento grave degli obblighi ivi assunti, con conseguente diritto di ARAP di risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con ogni conseguenza di legge.

Art. 10 -Obblighi del Contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Chieti della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell'Accordo quadro.

3. Nei singoli contratti attuativi potranno essere definite ulteriori regole sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, l'Appaltatore:
 - a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 4;
 - b) si impegna a comunicare a ARAP entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti alle persone delegate ad operare sul conto corrente;
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese di ARAP, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, intestato all'Appaltatore, presso LA Banca BCC Roma, IBAN IT97O0832739430000000701012;
6. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG derivato attribuito dall'ANAC ed inerente il singolo Contratto attuativo ed il Codice unico di progetto (CUP).
7. Nei singoli Appalti Specifici potranno essere definite ulteriori regole sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 11 -Penali e premi di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione di ciascun contratto attuativo, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale dell'**1,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale.
2. Per la mancata consegna delle relazioni di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 4 dell'All. II.3 al codice è prevista una penale giornaliera ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 1 pari all'**1,00 per mille** dell'ammontare netto del contratto attuativo.
3. Complessivamente le penali potranno essere applicate nel limite massimo del 10% di dell'ammontare netto del contatto attuativo.
4. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

5. Ai sensi dell'art. 2.13 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 126 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Accordo Quadro prevede il riconoscimento di un premio di accelerazione qualora l'ultimazione dei lavori oggetto di ciascun contratto attuativo avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto.

Art. 12 -Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento di ciascun contratto attuativo, il contraente, prima della stipula del medesimo, è tenuto a presentare una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 pari al **5%** del valore del contratto, secondo le modalità stabilite dall'art. 106 del medesimo decreto.
2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera del Contraente, la Stazione appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che il Contraente stesso dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione, alla sua ricostituzione entro 15 giorni dalla richiesta del RUP.
3. Contestualmente alla stipula del Contratto Attuativo, l'Appaltatore contraente dell'Accordo Quadro dovrà, altresì, presentare una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, incluse le attività di rilievo ed indagini. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e presentata ad ARAP almeno dieci (10) giorni naturali e consecutivi prima della consegna dei lavori. Tale polizza dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del Contratto Attuativo e dovrà coprire anche la responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi nell'esecuzione dell'appalto, per un massimale pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 13 – Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.
2. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, il presente accordo quadro ed i contratti attuativi non possono essere ceduti e non possono essere affidati a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o

lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

3. L'affidatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:
 - il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
 - non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023;
 - all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.
4. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 36/2023.
5. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.
6. Il contratto di subappalto, corredata della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.
7. L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
8. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003.
9. In merito al pagamento dei subappaltatori sarà applicato l'art. 119, comma 11 del d.lgs. n. 36/2023.
10. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontratti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'opera in oggetto sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Art. 14 - Piani di sicurezza

1. Il Contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. Per ciascun contratto attuativo l'appaltatore deporrà il relativo piano operativo di sicurezza che, firmato digitalmente dall'appaltatore e dal RUP per la stazione appaltata, sarà depositato nel fascicolo d'ufficio, unitamente agli eventuali aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte di ciascun soggetto, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del presente accordo quadro.

Art. 15 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. Il Contraente è obbligato:
 - ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente ed in particolare, come dichiarato in sede di offerta, applica il **CCNL F018** che, ai sensi dell'art. 3 c 2 dell'All. I.01 al Codice, è da ritenersi equivalente a quello individuato dalla Stazione Appaltante;
 - a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
 - ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del Contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 16 – Contestazioni e riserve - Controversie

1. Ai sensi dell'art. 115, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore ha facoltà di iscrivere riserve nei confronti di ARAP con le modalità e nei termini previsti dall'art. 7, Allegato II.14 del Codice, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dai documenti contabili.
2. Le riserve che l'Appaltatore intendesse sollevare dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore medesimo.
3. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche sui documenti contabili al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo si intendono abbandonate.
4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che il Contraente ritiene gli siano dovute.
5. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente Accordo Quadro e relativi Contratti attuativi comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pescara.

Art. 17 – Oneri diversi

1. Il Contraente si obbliga:
 - a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
 - a trasmettere alla Stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali

subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

2. Sono a carico del Contraente tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente Accordo Quadro e ai relativi Contratti attuativi ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc., ad eccezione di quelle che fanno carico per legge alla Stazione appaltante.
3. L'appaltatore ha versato l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'Allegato I.4 pari ad € 120,00 giusto ricevuta di versamento in data 27/08/2025

Art. 18 – Allegati

1. Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo Quadro:
 - Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Dichiarazione di Offerta economica;
 - Gli elaborati progettuali;
2. Resta inteso che in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e tra queste ed il contenuto del presente Accordo Quadro, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per la Stazione appaltante;
3. L'esecuzione del presente Accordo Quadro è, dunque, regolata:
 - a) dalle clausole del presente documento, dei relativi allegati e dai singoli Contratti attuativi che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Stazione appaltante e il Contraente;
 - b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore;
 - c) dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e di tutti i suoi Allegati;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

Art. 19 - Norme Finali

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le

relative clausole, che dichiarano quindi di approvare singolarmente e nel loro insieme.

Le Parti si danno atto e convengono espressamente che l'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole non comporterà l'invalidità, l'inefficacia, o comunque lo scioglimento dell'intero Accordo Quadro, che sarà in tal caso interpretato ed eseguito come se gli articoli nulli non fossero stati apposti.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con firma digitale intestata ai legali rappresentanti delle parti.
3. Ai sensi dell'art. 4 bis, comma 4 quinque del D.Lgs. n. 82/2005, le parti eleggono domicilio speciale presso i domicili digitali rappresentati dai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - per la stazione appaltante: arapabruzzo@pec.it
 - per l'appaltatore: mbssrl@pec.it
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro, si fa rinvio alla documentazione allegata ed alle leggi vigenti in materia.

L'ARAP

Azienda Regionale delle Attività Produttive

L'Appaltatore

M.B.S. MONTAGGIO BARRIERE
STRADALI S.R.L.

Avv. Mario Battaglia

(Il Procuratore speciale)